



# COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

Verbale di deliberazione n. 157 del 19/12/2019 della Giunta Comunale.

**Oggetto: Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio per proporre appello dinanzi al Tribunale di Enna avverso la Sentenza n. 35/2019 emessa dal Giudice di Pace di Barrafranca, nella causa civile n. 168/18 R.G. avente ad oggetto: "Opposizione avverso ingiunzione fiscale di pagamento".**

L'anno duemiladiciannove addì Diciannove del mese di Dicembre alle ore 18,28 nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Accardi	Fabio	Sindaco - Presidente
Barbagallo	Giuseppe	Assessore
Arena	Maria Stella	Assessore
Aiello	Giuseppe	Assessore

Sono assenti:

Patti	Giovanni
-------	----------

Assiste il V. Segretario Generale **Dott.ssa. Giuseppina Crescimanna**  
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Sig. **Accardi Fabio** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**Oggetto: Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio per proporre appello dinanzi al Tribunale di Enna avverso la sentenza n.35/2019 emessa dal Giudice di Pace di Barrafranca, nella causa civile n. 168/18 R.G., avente ad oggetto: “Opposizione avverso ingiunzione fiscale di pagamento”.**

## **IL CAPO DEL I SETTORE**

**Vista** la sentenza allegata n. 35/2019 emessa dal Giudice di Pace di Barrafranca nella causa civile n. 168/18 R.G., avente ad oggetto: “Opposizione avverso ingiunzione fiscale di pagamento” promossa dal Sig. Ferreri Fabrizio contro il Comune di Barrafranca;

**Atteso** che ci sono i presupposti per l'impugnazione avanti l'Autorità preposta in quanto le motivazioni delle sentenze sono contrastanti con la normativa vigente in materia;

**Ritenuto** opportuno autorizzare la costituzione in giudizio dell'Ente per far valere le ragioni dell'Ente;

**Visto** il combinato disposto degli artt. 4 e 17 del D.Lgs 50/2016, applicabile in Sicilia in virtù del rinvio dinamico operato dall'art. 24 della L.R. n. 8/2016, che qualifica l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale come servizio;

**Considerato** che:

- il Comune di Barrafranca non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni in giudizio, per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale esterno;
- l'art. 17 del D. lgs n. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice dei Contratti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, *“la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n. 31 e ss.mm.ii.”*;
- la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di *“economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...”*;
- in applicazione del principio di proporzionalità, si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia di 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs n. 50/2016;

**Visto** l'art. 40 dello Statuto comunale il quale attribuisce al Sindaco la rappresentanza in giudizio del Comune;

**Preso atto** che l'affidamento dell'incarico in argomento avviene nel rispetto dei principi generali del Codice (D.Lgs 50/2016) e che l'importo previsto consente l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36;

**Preso atto** che, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 19/01/2016, è stato dichiarato il dissesto finanziario del comune di Barrafranca;

**Visto e richiamato** l'art. 250 del d. Lgs. 267/2000 che, tra l'altro, al comma 1, impone di applicare principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria dell'Ente;

**Atteso** che si tratta di spesa necessaria al fine di evitare danni all'Ente,

## **PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE**

- 1) di autorizzare il Sindaco, rappresentante legale dell'Ente, a costituirsi in giudizio per proporre appello dinanzi al Tribunale di Enna avverso la sentenza n. 35/2019, emessa dal Giudice di Pace di Barrafranca, nella causa civile n. 168/2018 R.G., avente ad oggetto: “Opposizione avverso ingiunzione fiscale di pagamento”;
- 2) di dare mandato al Responsabile del I Settore, competente in materia di contenzioso dell'Ente,

di attivare le procedure per l'affidamento del servizio legale, nel procedimento oggetto del presente atto amministrativo, ad un professionista in possesso di elevata specializzazione, nel rispetto dei principi del nuovo Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs 50/2016), tenuto conto delle disposizioni degli artt. 36 e 37 del medesimo codice e del D.M. 55/2014 che definisce i criteri per la determinazione del compenso e di provvedere al relativo impegno di spesa.

Barrafranca, li 19-12-2019

**IL CAPO DEL SETTORE**

**PARERI**

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 23 dicembre 2000, n. 30, in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favore

Barrafranca, li 19-12-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**

**UFFICIO DI RAGIONERIA**

Per quanto riguarda la regolarità contabile, si esprime parere favore ai sensi dell'art. 12 della L.R.30 del 23/12/2000, dicembre 2000, n. 30.

Barrafranca, li 19-12-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Indi,

**LA GIUNTA COMUNALE**

Esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata;  
Visti i superiori pareri espressi a norma di legge;  
Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,

**DELIBERA**

di approvare la proposta di deliberazione, avente ad oggetto: **“Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio per proporre appello dinanzi al Tribunale di Enna avverso la sentenza n.35/2019 emessa dal Giudice di Pace di Barrafranca, nella causa civile n. 168/18 R.G., avente ad oggetto: “Opposizione avverso ingiunzione fiscale di pagamento” nel testo sopra formulato che qui di seguito**

si intende riportato e trascritto.

Successivamente la G.C., attese la necessità e l'urgenza di provvedere, preso atto della separata unanime votazione, espressa nelle forme di legge

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

**IL SINDACO**

*F.to Prof. Fabio Accardi*

**L'ASSESSORE ANZIANO**

*F.to Dott. G. Barbagallo*

**IL V. SEGRETARIO GENERALE**

*F.to Dott.ssa G. Crescimanna*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del messo comunale, certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_ per giorni quindici consecutivi.

Barrafranca

**IL MESSO COMUNALE**

F.to \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione:

- è diventata esecutiva il \_\_\_\_\_ a mente dell'art. 12 comma 1 della L.R. n. 44/91;
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva a mente dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91;

Barrafranca,

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to \_\_\_\_\_

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Barrafranca, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# UFFICIO GIUDICE DI PACE DI BARRAFRANCA

## SEZIONE 1

### Si comunica a:

Avv. GIUSEPPE PIAZZA  
VIALE SIGNORE RITROVATO N° 83  
94012 BARRAFRANCA  
EN

---

COMUNE DI BARRAFRANCA  
BARRAFRANCA  
EN

---

Avv. GIOVANNI CHIRICOSTA  
Piazza Falcone e borsellino n. 15  
94015 PIAZZA ARMERINA  
EN

---

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **168/2018** - **RITO ORDINARIO**  
*Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie*

Giudice: **AMICO GIUSEPPE DANTE MARIA**

Depositata Sentenza Numero: **35/2019**

in data : **17/10/2019**

Parti nel procedimento

Barrafranca 17/10/2019



IL CANCELLIERE

*GIUSEPPE PIAZZA*

*Attore Principale*

**FERRERI FABRIZIO**

Difeso da:

GIUSEPPE PIAZZA

*Convenuto Principale*

**COMUNE DI BARRAFRANCA**

Difeso da:

*Convenuto Secondario*

**AREA RISCOSSIONE**

Difeso da:

GIOVANNI CHIRICOSTA

~~SENTENZA~~  
**vedi P.Q.M. allegato**

Barrafranca 17/10/2019



IL CANCELLIERE



R.G. N. 168/18  
R.E. N. 35/18  
CRO.N. 285/18  
R.P. N. 14/18

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE IN BARRAFRANCA

nella persona del dott. Giuseppe Dante Maria Amico, ha pronunciato la seguente


**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 168/18 Ruolo Generale avente per oggetto:

“Opposizione avverso ingiunzione fiscale di pagamento”, promossa

**DA**

Ferreri Fabrizio, nato ad Enna il 23.09.1976 e residente in Barrafranca, via IV Novembre n. 42, C.F.: FRRFRZ76P23C342Z, elettivamente domiciliato in Barrafranca, viale Sig.re Ritrovato n. 83, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Piazza, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;



- ATTORE -

**CONTRO**

- Comune di Barrafranca, C.F.: 80003210863, P. IVA: 00429180862, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Barrafranca, via Santa Rita, rappresentato dal Fnzionario delegato dott.ssa Giuseppina Crescimanna, Capo del I Settore “Affari Generali e Finanziari”, giusta delega in atti;

- CONVENUTO -

- Areariscossioni s.r.l., già Areariscossioni S.p.A., con sede legale in Mondovì, via Torino n. 10/b. C.F. e P. IVA: 02971560046, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Anna Todesco,

elettivamente domiciliata in Piazza Armerina, piazza Falcone e Borsellino n. 15, presso lo studio dell'avv. Giovanni Chiricosta, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

- CONVENUTA -

### CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'attore: chiede l'annullamento dell'atto impugnato e atti conseguenti, con condanna dei convenuti per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarre in favore del proprio procuratore antistatario.

Per il convenuto Comune di Barrafranca: chiede ritenere valido l'atto impugnato, con condanna dell'attore per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e con vittoria di spese del giudizio

Per la convenuta Areariscossioni s.r.l.: come in comparsa di costituzione e risposta: "Contrariis reiectis, In via preliminare accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale ex art. 19 c.p.c.. Nel merito – In via principale Respingere le domande ex adverso formulate tutte e, per l'effetto, confermare integralmente il contenuto del provvedimento opposto – In via subordinata Nella denegata ipotesi di annullamento dell'atto opposto per vizi formali, comunque pronunciarsi (Cfr da ultima Cass. 12674/2016) sulla pretesa creditoria, accertando la sussistenza del credito e, per l'effetto, condannando l'attore al pagamento della somma relativa all'atto opposto – In via ulteriormente subordinata Per il solo denegato caso di accoglimento parziale del ricorso per vizi inerenti al merito della pretesa creditoria; rideterminare il quantum debeatur, condannando e comunque dichiarare tenuto l'attore al pagamento della somma che il Giudice avrà ritenuto essere certa liquida ed esigibile. – In via di estremo subordine Nella denegata e non creduta ipotesi di

accoglimento delle doglianze ex adverso proposte relativamente a vizi e/o attività non riferibili ad Areariscossioni s.r.l., accertare l'esclusiva responsabilità dell'Ente creditore-mandante, tenendo indenne Areariscossioni s.r.l. da conseguenze pregiudizievoli. Con il favore delle spese verso tutte le altre parti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attore, premettendo che in data 15.01.2018 gli era stata notificata l'ingiunzione di pagamento N.55835 emessa dal convento esattore per il pagamento della complessiva somma di €. 1.138,00, comprensiva di oneri accessori, con riferimento a canone acqua anni 2010 e 2011 di competenza dell'ente creditore Comune di Barrafranca, e in data 15.06.2018 conseguente preavviso di fermo amministrativo n. 21958 per le medesime causali, eccepisce, nel merito, a sostegno dell'opposizione: la nullità e/o l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento per violazione dell'art. 52, comma 5°, del d. lgs. n. 446/1997, non essendovi alcun atto regolamentare approvato dal Consiglio Comunale disciplinante le modalità di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate; la nullità e/o la giuridica inesistenza dell'ingiunzione opposta per violazione dell'art. 52, comma 5°, lett. d) del d. lgs. n. 446/1997, mancando il visto di esecutorietà e la relativa sottoscrizione da parte del funzionario comunale designato responsabile della relativa gestione, costituendo tale visto l'attestazione che il credito è certo, liquido ed esigibile, e in mancanza di tale attestazione non era neppure possibile emettere l'ingiunzione ex R.D. n. 639/10; l'omessa motivazione dell'ingiunzione di pagamento, riferendosi ad avvisi non allegati e non notificati separatamente, in violazione degli artt. 1 e 3, comma 2°, della legge n. 241/1990; la nullità dell'ingiunzione fiscale per intervenuta prescrizione quinquennale.

Formula, pertanto, le superiori conclusioni.

Il convenuto Comune di Barrafranca contesta le difese dell'opponente, deducendo: che nelle date 07.11.2015 e 15.09.2016 erano stati notificati al Ferreri gli avvisi di insoluto relativi ai canoni idrici alla base dell'atto opposto; che la determinazione del Capo del I Settore n. 113/493 del 21.06.2017, con la quale era stato affidato ad Areariscossioni s.r.l. il servizio di riscossione relativamente agli anni 2010-2013, delle entrate comunali, era da ritenersi, comunque, legittima, non essendo stata effettuata a terzi la concessione di un servizio pubblico, ma solo l'attività di supporto all'ente per la procedura stragiudiziale di riscossione; che l'emissione dei ruoli coattivi relativi al servizio idrico anni 2010-2011 era stata effettuata dal Funzionario Responsabile del Comune con proprie determinazioni n. 115/511 del 28.06.2017 e n. 116/512 del 28.06.2017; che stante la notifica dei suddetti avvisi, non vi era alcuna violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90, né era maturata la prescrizione ex art. 2948, co. 1 n. 4, c.c..

Formula, pertanto, le superiori conclusioni.

La convenuta Areariscossioni s.r.l. deduce ed eccepisce: preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Giudice adito in favore del Giudice di pace di Mondovì ex art. 19 c.p.c.; che in ordine all'eccezione di nullità dell'ingiunzione e atto conseguente per mancata sottoscrizione da parte del responsabile dell'ente creditore e per mancanza del regolamento inerente la riscossione, comunque infondata, difettava l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. del Ferreri, dovendo, comunque, in giudice pronunziarsi sul merito della sottesca pretesa creditoria; che non occorre alcun visto di esecutorietà, essendo gli atti esecutivi di diritto, non essendovi, inoltre, nell'ambito dell'ingiunzione fiscale, alcun ruolo; che l'atto impugnato era congruamente

motivato; che l'eccezione di prescrizione, per quanto evidenziato dall'ente convenuto, era da ritenersi infondata, e non riguardava, comunque, l'operato di essa Arearcossioni s.r.l., espletando quest'ultima attività inerente a fase successiva rispetto al momento di insorgenza del credito, alla notifica degli atti prodromici ed all'autodeterminazione, da parte dell'ente mandante, in ordine alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito.

Formula, pertanto, le superiori conclusioni.

Ciò detto, in considerazione di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 158 del 25.06.2019, deve ritenersi, preliminarmente, la sussistenza della competenza territoriale di questo Giudice in relazione al luogo in cui ha sede l'ente locale concedente. Né si comprende il criterio di competenza territoriale ritenuto dall'opposto esattore – ex art. 19 c.p.c. -, trattandosi, nel caso di specie, di procedimento qualificabile ex art. 32 d. lgs. n. 150/2011, con competenza territoriale stabilita dal relativo comma 2° così come riformulato dalla Consulta con la suddetta sentenza.

Nel merito, l'opposizione deve ritenersi fondata.

I convenuti non hanno fornito prova circa l'esistenza del titolo avente efficacia esecutiva legittimante l'emissione degli atti oggetto di opposizione, titolo esecutivo da ritenersi necessario, trattandosi, nella fattispecie, di corrispettivi negoziali, dunque di entrate aventi causa in rapporti di diritto privato.

Si impone, pertanto, l'annullamento degli atti impugnati.

Essendo intervenuta la suddetta decisione della Consulta in corso di causa, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali nella misura del 50%, spese che per la rimanente quota devono porsi a carico dei convenuti soccombenti in solido tra loro e si liquidano come in dispositivo, spese da distrarsi in favore del procuratore del Ferreri, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Giudice di pace, ogni contraria eccezione, deduzione e difesa rigettate, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così provvede:

- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati;
- condanna i convenuti Areariscossioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in solido tra loro; del 50% delle spese processuali in favore dell'attore Ferreri Fabrizio, che per tale quota liquida in complessivi €. 571,74, di cui €. 71,74 per spese vive ed €. 500,00 per compensi di avvocato (di cui €. 100,00 per fase di studio, €. 110,00 per fase introduttiva, €. 130,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed €. 160,00 per fase decisionale), oltre 15% rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge, spese da distrarsi in favore del procuratore di Ferreri Fabrizio, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Barrafranca il 17 ottobre 2019

Il Giudice di pace

Dott. Giuseppe Dante Maria Amico



DEPOSITATO

il 17 OTT. 2019

IL CANCELLIERE

Anna Paraci